PATTI PARASOCIALI DI SOCIETA' MONTEFELTRO SERVIZI srl
PER L'ESERCIZIO DEL CONTROLLO ANALOGO CONGIUNTO
ex art. 2 c. 1 LETT d) D.LGS. 175 / 2016, tra

Comune di Novafeltria in persona del suo Sindaco p.t.

Comune di Talamello in persona del Delegato del Sindaco p.t.

Comune di Casteldelci in persona del Sindaco p.t.

Comune di Pennabilli in persona del Delegato del Sindaco p.t.

Comune di San Leo in persona del suo Sindaco p.t.

Comune di Sant'Agata Feltria in persona del suo Sindaco p.t.

Comune di Maiolo in persona del suo Sindaco p.t.

PREMESSO CHE

- in data 12/11/1992 è stata costituita **la Società denominata MONTEFELTRO SERVIZI S.r.l.** a responsabilità limitata, a capitale interamente pubblico;
- la società Montefeltro Servizi S.r.l., come da art. 3 dello statuto sociale, è **affidataria di servizi di interesse generale e di attività strumentali ex artt. 4 c 2 lett- a) e d) D.lgs. 175 / 2016;**
- gli Enti soci convengono di approvare i presenti patti parasociali, i quali, ai sensi dell'art. 16, co. 2, lett. c) del D.lgs. 176/2016 (unitamente alle previsioni contenute nello statuto -art. 25-) **disciplinano le modalità per l'esercizio del *controllo analogo congiunto* nei confronti della Società** di cui al successivo art. 1, inteso quale **attività di "comando, direzione, coordinamento e supervisione" analogo a quello esplicato sui propri servizi,** esercitata attraverso una "influenza determinante **sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della Società controllata",** in ragione della funzione di delegazione interorganica tra Enti pubblici che la costituzione della Società comporta;
- i presenti patti vengono quindi approvati a**ll'unanimità** dei Soci partecipanti, con sottoscrizione del presente atto.

DATO ATTO CHE

alla data di approvazione dei presenti patti le partecipazioni sociali risultano così suddivise:

Comune di Novafeltria	**53.716,60 quote**
Comune di Talamello	**9.769,90 quote**
Comune di Casteldelci	**5.343,10 quote**
Comune di Pennabilli	**15.827,00 quote**
Comune di San Leo	**13.625,50 quote**
Comune di Sant'Agata Feltria	**14.839,30 quote**
Comune di Maiolo	**5.878,60 quote**

si stipulano e sottoscrivono i presenti patti parasociali

1) RIFERIMENTI NORMATIVI

Costituiscono riferimenti dei presenti patti parasociali (che sono quindi redatti in loro applicazione):

- i principi stabiliti dal **D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.** nonché i principi contenuti **nell'art. 2, c. 1 lett. d) D.lgs. 175/2016:**

- **l'art 16, c. 2, lettera c) D.lgs. 175 / 2016**, in base al quale *"i requisiti del controllo analogo possono essere acquisiti anche mediante la conclusione di appositi patti parasociali; tali patti possono avere durata superiore a cinque anni, in deroga all'art. 2341-bis, I c, cc".*

- i principi stabiliti dal**l'art 7, D. Lgs 36 / 2023**,

- il **paragrafo 6 delle Linee Guida ANAC adottate con Del. 951 del 20/9/2017**, in base al quale

"possono essere individuate tre diverse modalità temporali di controllo da considerarsi cumulative":

a) *un «**controllo ex ante**», esercitabile, ad esempio, attraverso la previsione, nel documento di programmazione **dell'amministrazione aggiudicatrice**, degli obiettivi da perseguire con l'in house providing, anche mediante l'utilizzo di indicatori qualitativi e quantitativi; **la preventiva approvazione**, da parte dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, dei documenti di programmazione, delle deliberazioni societarie di amministrazione straordinaria, degli atti fondamentali della gestione quali, la relazione programmatica, il piano*

degli investimenti, il piano di sviluppo, il piano industriale, il piano economico-finanziario, il piano occupazionale, gli acquisti, le alienazioni patrimoniali, e gli impegni di spesa di importi superiori ad un determinato limite, ecc.;

***b)** un «**controllo contestuale**», esercitabile, ad esempio, attraverso la richiesta di relazioni periodiche sull'andamento della gestione; la verifica dello stato di attuazione degli obiettivi, con individuazioni delle azioni correttive in caso di scostamento o squilibrio finanziario; la previsione della possibilità di fornire indirizzi vincolanti sulle modalità di gestione economica e finanziaria dell'organismo in house; la previsione di controlli ispettivi; il potere di modifica degli schemi-tipo degli eventuali contratti di servizio con l'utenza;*

***c)** un «**controllo ex post**», esercitabile, ad esempio, in fase di approvazione del rendiconto, dando atto dei risultati raggiunti dall'organismo in house e del conseguimento degli obiettivi prefissati e fornendo indicazioni di indirizzo sugli obiettivi per la programmazione successiva.*

***6.3.2** A titolo esemplificativo, sono considerati idonei a configurare il controllo analogo anche gli elementi di seguito indicati:*

a) il divieto di cessione delle quote a privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati prescritte dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata;

b) l'attribuzione all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore del potere di nomina e revoca quanto meno della maggioranza dei componenti degli organi di gestione, di amministrazione e di controllo;

c) l'attribuzione all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore dei poteri di direttiva e di indirizzo e del potere di veto sulla definizione dell'organigramma dell'organismo partecipato e sulle sue modifiche o di un parere vincolante in merito all'adeguatezza dell'assetto organizzativo adottato dalla società in funzione del perseguimento dell'oggetto sociale;

d) il vincolo per gli amministratori, nella gestione ordinaria e straordinaria, al rispetto delle prescrizioni impartite in sede di controllo analogo e trasfuse in appositi atti formali e vincolanti;

e) la disciplina precisa e puntuale dell'esercizio del controllo da parte del socio pubblico".

2) DURATA DEI PATTI PARASOCIALI

In deroga alle previsioni ex art. 2341-bis c.c., come previsto dall' art 16, c. 2 lett. c) D.lgs. 175 / 2016 *ut supra* richiamato, i presenti patti parasociali hanno durata **pari alla durata della Società** Montefeltro Servizi S.r.l., così come individuata dall'art. 4 dello statuto sociale cui i presenti patti si connettono.

Alla loro scadenza **è escluso** il tacito rinnovo.

Una eventuale **modifica temporale** di validità (per risoluzione anticipata o proroga) o di contenuto degli stessi, connessa ad una diversa durata della Società o ad una diversa volontà disciplinante dei Soci, dovrà essere disposta con accordo scritto sottoscritto da tutti i partecipanti.

2.1) VINCOLO DI ADESIONE

I Soci **non possono recedere** dai presenti Patti Parasociali prima della loro naturale scadenza. Parimenti i soci rinunciano a recedere dalla società per tutta la durata dell'affidamento del servizio di gestione integrata dei Rifiuti Urbani assentito dall'Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR),.

La perdita della qualità di Socio della Società determina il venir meno della qualità di sottoscrittore del presente Patto.

Nei casi previsti dalla legge l'esercizio del diritto di recesso comporta, per il socio che decida di recedere, oltre al rimborso delle partecipazioni sociali anche la rifusione di tutti i maggiori costi derivanti dalla riduzione d'ambito.

In caso di cessione delle quote di Società da parte di un Ente socio –ex art. 7 Statuto-od in caso di adesione successiva di altri e nuovi soci alla Società- ex art. 7bis, il nuovo Ente socio è tenuto alla sottoscrizione dei presenti Patti, quale condizione per l'adesione alla Società.

Nel caso di ingresso di nuovi soci pubblici all'interno della compagine sociale i presenti Patti saranno soggetti a revisione al fine di garantire che il controllo analogo congiunto sul servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani sia svolto unicamente dagli enti soci serviti dalla società.

3) COMITATO DI INDIRIZZO E CONTROLLO- COMPOSIZIONE

a) L'esercizio del controllo analogo congiunto sulla Società è esercitato dall'organo collegiale denominato "Comitato di indirizzo e controllo" **costituito dai soggetti rappresentanti dei Comuni soci**. Il Comitato di indirizzo e di controllo rappresenta la sede di controllo preventivo, autorizzazione, valutazione e verifica sulla gestione e amministrazione della Società, con particolare riferimento a ciascuno

m) in mancanza dell'unanimità, ai fini dell'assunzione delle proprie determinazioni, è previsto che il Comitato approvi a maggioranza dei Componenti e, a tal scopo, ad ogni Ente è attributo un voto;

n) In caso di parità di voto prevale il voto dei componenti il Comitato che rappresentano la maggioranza del capitale presente;

o) deve essere in ogni caso ottenuto il parere positivo del Comune sul quale territorio la decisione abbia esclusiva o prevalente rilevanza.

4) COMITATO DI INDIRIZZO E CONTROLLO- FUNZIONI

Il Comitato, preposto al controllo della Società, costituisce il punto di raccordo tra gli Enti Soci e gli organi societari, nonché tra i settori comunali che gestiscono gli affidamenti dei servizi pubblici locali e dei servizi strumentali alla Società partecipata e gli organi gestionali della predetta Società, ferma restando la competenza e responsabilità specifica di ciascun Ente socio rispetto al monitoraggio e al controllo dei contratti di servizio e delle carte dei servizi relativi alla struttura/ servizio/ Ufficio di cui è responsabile.

Ferme in ogni caso le regole civilistiche di funzionamento della società a responsabilità limitata, in particolare, il Comitato ha poteri di iniziativa (controllo "ex ante"), di monitoraggio (controllo "contestuale") e di verifica (controllo "ex post") sull'attività della Società e sull'operato del Consiglio di Amministrazione o Amministratore Unico.

a) Al Comitato di indirizzo e controllo spetta di rilasciare **preventiva approvazione, con potere di formulare indirizzi vincolanti,** rispetto a tutti gli atti che lo Statuto assegna alla competenza assembleare ex art. 14.2 sub a), b), c) e art. 14.3 dello Statuto oltre che rispetto a tutti gli atti di gestione straordinaria di competenza del C.d.A ed a tal fine il Comitato riceve lo schema dell'atto da deliberare nella relativa seduta. Il Comitato delibera con la maggioranza di cui all'art. 3 dei componenti sugli atti sopra indicati.

b) Il Comitato di indirizzo e controllo esprime il proprio parere, obbligatorio ma non vincolante, anche in caso di assunzione della delibera di sostituzione dell'amministratore unico venuto a mancare per dimissioni o altra causa ai sensi dell'art. 18 dello Statuto.

c) Il Comitato di indirizzo e controllo deve esprimere **preventiva approvazione** per gli atti aventi ad oggetto le operazioni e i contratti di qualsiasi tipo e natura, che comportino un impegno finanziario **superiore a euro 100.000**. A tal fine il Comitato riceve lo schema dell'atto da deliberare **almeno 8 giorni prima** della relativa seduta ed il Comitato delibera **con la maggioranza di cui all'art. 3** dei componenti.

d) Il Comitato di Indirizzo e Controllo inoltre:

- richiede relazioni periodiche sull'andamento della gestione;
- se ritiene necessario e su espressa richiesta, può confrontarsi con il Collegio Sindacale e/o con il Revisore Contabile e/o con l'Organismo di Vigilanza ex art. 24 Statuto;
- formula eventuali proposte all'Assemblea ed all'Organo Amministrativo e vigila sull'attuazione degli obiettivi, formulando anche azioni correttive;
- attua incontri periodici, con modalità e frequenza preventivamente concordata, con l'Amministratore unico della Società al fine di garantire e verificare il buon esito gestionale;
- esprime pareri ed indirizzi vincolanti sulle modalità di gestione economico finanziaria della Società in relazione all'osservazione dei rapporti informativi gestionali trimestrali (al 30/03, 30/06, 30/09 ed al 31/12 di ciascun esercizio) a contenuto reddituale, patrimoniale e finanziario nonché dei risultati delle operazioni di controllo eseguite al fine del riscontro del rispetto da parte della società delle norme di legge ai sensi del D. Lgs175/2016 e dei vincoli di finanza pubblica; tali report debbono in ogni caso essere obbligatoriamente sottoposti

ed all'insieme degli atti di gestione dei servizi oggetto di affidamento diretto "in house"; è altresì sede di informazione, consultazione e discussione tra i soci e la Società ed i suoi soci circa l'andamento generale dell'amministrazione della Società stessa

b) Il Comitato di Indirizzo e Controllo **è composto dai rispettivi legali rappresentanti di ciascun Comune socio**; in alternativa, d'intesa comune, il Comitato potrà essere composto da un membro per ciascun Comune socio (**diverso dal legale rappresentante** ed anche esterno allo stesso) che dovrà essere nominato, nel rispetto dei Regolamenti interni degli Enti, con atto del legale rappresentante del Comune stesso.

Ciascun membro del Comitato **può delegare,** per la singola seduta e con delega comunicata in forma scritta, un altro soggetto a partecipare alle riunioni del Comitato.

I membri del Comitato di Indirizzo e Controllo, se diversi dal legale rappresentante del Comune socio, rimangono in carica fino ad un **massimo di tre esercizi** ed il loro incarico in seno al Comitato scade alla data dell'assemblea della Società convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della rispettiva carica. I membri, il cui incarico sia cessato per decorrenza del termine massimo, rimangono comunque in carica fino alla nomina del nuovo membro che deve avvenire con atto del Comune cui spetta la nomina. Se vengono a mancare, per dimissioni o morte, uno o più membri del Comitato prima della naturale scadenza dell'incarico ricevuto, si deve provvedere tempestivamente alla loro sostituzione, con atto del legale rappresentante del Comune cui spetta la nomina.

c) I membri del Comitato svolgono il loro ruolo e la relativa attività in seno al Comitato a titolo gratuito;

d) Il Comitato di Indirizzo e Controllo **è presieduto** per 12 mesi da un membro scelto dal Comitato stesso, a maggioranza, fra i propri componenti, nel rispetto del

principio di rotazione tra gli Enti soci. La prima convocazione del Comitato è a cura del Comune di Novafeltria.

e) Le sedute si terranno **presso la sede** della Società od in altro luogo ritenuto idoneo; ad ogni seduta il Comitato può invitare l'Organo amministrativo della Società e possono partecipare anche i tecnici dei soci all'uopo individuati; il Comitato può convocare amministratori, dirigenti, funzionari, consulenti della Società e degli Enti al fine dello svolgimento della propria attività e può richiedere relazioni tecniche specifiche agli Amministratori della Società; di ogni seduta è redatto verbale scritto, che viene firmato dal Presidente e dal Segretario verbalizzante, individuato tra i suoi componenti;

f) Il Comitato è convocato dal Presidente **almeno una volta ogni tre mesi** e comunque sempre prima di ogni assemblea; convocazioni straordinarie possono essere richieste da ciascun Ente socio o dall'Amministratore Unico ovvero dal Presidente del Consiglio di Amministrazione indicandone le ragioni;

g) la convocazione del Comitato avviene tramite avviso inviato a tutti i soci via PEC, della convocazione viene data ulteriore informazione ai componenti anche tramite e-mail ordinaria;

h) la convocazione deve essere inviata con un preavviso di almeno 8 giorni e deve contenere l'indicazione degli argomenti da trattare, del luogo, del giorno e dell'orario della riunione;

i) Il comitato è validamente costituito con la presenza dei componenti di tanti Enti soci che rappresentano contemporaneamente la maggioranza del capitale sociale e dei componenti del comitato;

l) Le deliberazioni del Comitato sono assunte con spirito di leale collaborazione, ottenendo, ove possibile, l'unanimità dei consensi dei sottoscrittori dei presenti Patti parasociali;

all'esame del Comitato stesso e devono evidenziare tra l'altro il confronto con gli strumenti di programmazione approvati;

- in fase di approvazione del rendiconto, prende atto dei risultati raggiunti e del conseguimento degli obiettivi prefissati, fornendo indicazioni di indirizzo sugli obiettivi per la programmazione successiva.

In tutti i casi suddetti, la decisione relativa ad ogni delibera e/ o autorizzazione sui predetti atti nonché per la formulazione dei pareri/ indirizzi e proposte suddette deve essere assunta **a maggioranza** dei componenti; in caso di parità di voto prevale il voto dei componenti il Comitato che rappresentano la maggioranza del capitale presente.

a) Per lo svolgimento delle proprie attività e funzioni, il Comitato si avvale della collaborazione del personale dipendente della Società, in possesso di adeguata qualificazione e competenza tecnica e professionale.

b) Il Comitato può richiedere alla Società ogni informazione e documentazione necessaria per l'esercizio della propria attività, con particolare ma non esaustivo riferimento alle questioni inerenti alle attività oggetto di affidamento diretto "in house".

Il Comitato di Controllo ha diritto di ottenere l'accesso a tutti gli atti concernenti l'attività della Società utili all'espletamento dell'attività di controllo e vigilanza sulla stessa.

c) Il Comitato riferisce all'Assemblea sull'attività svolta con riferimento all'esercizio del controllo analogo, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio.

d) In ogni caso, copia dell'ordine del giorno del Consiglio di Amministrazione o delle determinazioni diverse dall'ordinaria amministrazione che l'Assemblea dei Soci o l'Amministratore Unico intendano assumere, è preventivamente trasmessa al Comitato di indirizzo e controllo.

ART. 5) OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DEI PATTI ALLA SOCIETA'

Gli Enti sottoscrittori si impegnano ad inoltrare ogni e qualsiasi successiva modifica ai presenti Patti all'Assemblea dei soci ed al Consiglio di Amministrazione o Amministratore unico della Montefeltro Servizi S.r.l., quali organi della Società, affinché ne vengano posti formalmente a conoscenza.

Art. 6) FORO COMPETENTE

Per la risoluzione di qualsiasi controversia comunque insorta in ordine alla interpretazione, validità, esecuzione, efficacia e risoluzione dei presenti Patti, tra le Parti sarà competente in via esclusiva il Foro di Rimini, il quale sarà pure competente in via esclusiva per qualunque provvedimento dell'Autorità Giudiziaria comunque relativo al presente Patto.

Art. 7) ENTRATA IN VIGORE E PUBBLICITA'

I presenti Patti entrano in vigore lo stesso giorno della loro sottoscrizione ed il loro testo viene pubblicato nel sito istituzionale della Società in "Amministrazione trasparente".

Novafeltria lì

Firme

